

BILANCIO E REDDITO D'IMPRESA

Direzione scientifica: Luca Miele e Alessandro Sura


2018

5

DERIVATI

- Tratti peculiari della disciplina contabile dell'hedge accounting
- Gestire i derivati in bilancio: hedging card e perizie di fair value
- IFRS 9 Financial Instruments: derivati su partecipazioni qualificate
- Questioni applicative nelle coperture di cash flow
- Gli effetti sull'IRES dei derivati di copertura
- Derivazione a maglie "strette" per gli strumenti finanziari derivati
- Separazione contabile dei derivati incorporati al test della derivazione rafforzata
- Contratti "ibridi": nuova contabilizzazione e regime transitorio

Mensile, Anno 9, n. 5, Maggio 2018 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI) - ISSN: 2039-5566
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

**BILANCIO, RATING
E RENDICONTO FINANZIARIO**
Strumenti evoluti di analisi
per valutare le performance
aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico-finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



Y20EZCL

scopri di più su
www.consulenzazienda.it



Cerca il tuo consulente editoriale
su shop.wki.it/agenzie



Scrivi a
info.commerciali@wki.it



Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Bilancio

Principi contabili

Tratti peculiari della disciplina contabile dell'hedge accounting*di Alessandro Sura***5**

Hedge accounting

Gestire i derivati in bilancio: hedging card e perizie di fair value*di Gian Carmine Soreca***13**

Partecipazioni

IFRS 9 Financial Instruments: derivati su partecipazioni qualificate*di Lorenza Bignozzi***27****Reddito d'impresa**

Cash flow

Questioni applicative nelle coperture di cash flow*di Alessandro Sura e Valeria Russo***33**

Strumenti finanziari derivati di copertura

Gli effetti sull'IRES dei derivati di copertura*di Francesco Bontempo***39**

Strumenti finanziari derivati

Derivazione a maglie "strette" per gli strumenti finanziari derivati*di Valeria Russo***45**

Strumenti finanziari derivati

La separazione contabile dei derivati incorporati al test della derivazione rafforzata*di Luca Miele e Tommaso Fabi***53**

Contratti ibridi

Contratti "ibridi": nuova contabilizzazione e regime transitorio*di Anna Maria Faienza***60****BILANCIO
E REDDITO
D'IMPRESA****Editrice**Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
www.ipsoa.it**Direttore responsabile**

Giulietta Lemmi

Direzione scientificaLuca Miele
Alessandro Sura**Redazione**P. Boniardi, E. Rossi
e A. Trentalance**Realizzazione grafica**

Ipsa

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

StampaGECA S.r.l. via Monferrato 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 99.952**Redazione**Per informazioni in merito a
contributi, articoli, ed argomenti
trattati scrivere o telefonare a:**Ipsa Redazione****Bilancio e reddito d'impresa**
Casella postale 12055 -
20120 Milano

e-mail: rivista.bilancioereddito.ipsoa@wki.it

AmministrazionePer informazioni su gestione
abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere
o telefonare a:**Ipsa Servizio Clienti**Casella postale 12055 -
20120 Milano

Tel. 02.82.476.1 -

Fax 02.82.4.76.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82.476.999

Informazioni commerciali

Tel. 02.82.476.794 -

Fax 02.82.476.403

e-mail: Info.commerciali@wki.it

Pubblicità:**Wolters Kluwer**E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia, n. 97

Edificio B3

20142 Milano (MI)

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 737 del 16 dicembre 1996.
Tariffa R.O.C.:
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede del Produttore. Servizio Clienti: tel. 02/824761 e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/bilancioeredito

Italia - Annuale: € 225,00
Estero - Annuale: € 450,00
Prezzo copia € 26,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Bilancio e reddito d'impresa

Gli articoli della rivista sono collegati agli argomenti trattati nel testo "Bilancio e reddito d'impresa" di Luca Miele, Alessandro Sura, Francesco Bontempo e Tommaso Fabi, III Edizione 2018.

Per approfondimenti si veda:

- Valutazione delle voci di bilancio - § 3.11. *Contratti derivati*; § 3.11.1. *Approccio seguito dall'OIC*; § 3.11.3. *Ambito di applicazione del principio contabile*; § 3.11.4. *Rilevazione in bilancio dei derivati e delle operazioni di copertura*.
- Componenti positivi e negativi di reddito - § 13.1.2. *Ricavi da cessione di titoli non immobilizzati*; § 13.2. *Plusvalenze patrimoniali*; § 13.3. *Plusvalenze esenti*; § 13.9. *Interessi passivi*; § 13.11.1. *Minusvalenze patrimoniali*; § 13.19. *Operazioni in valuta*; § 13.20. *Operazioni fuori bilancio*.

Per un aggiornamento continuo e tempestivo si veda

www.ipsoa.it/bilancioereditodimpresa

Tratti peculiari della disciplina contabile dell'hedge accounting

di Alessandro Sura (*)

La disciplina delle coperture è stata oggetto di una radicale revisione sia per le società che applicano i principi contabili nazionali, sia per le società IAS-adopter. Per le prime, l'OIC 32 è ormai al secondo anno di adozione, mentre l'IFRS 9 è diventata di obbligatoria applicazione a partire dall'esercizio che inizia il 1° gennaio 2018. I due principi condividono l'impianto di fondo, basato su un approccio che distingue tra coperture di flussi finanziari e coperture di fair value. Ci sono, tuttavia, alcune importanti differenze da sottolineare, che derivano principalmente dalla volontà dell'Organismo Italiano di Contabilità di favorire quanto più possibile l'adozione delle coperture e, al contempo, semplificarne l'utilizzo.

Premessa

Con l'OIC 32 "Contratti derivati" l'ordinamento contabile nazionale ha colmato una lacuna che si trascinava, ormai, da troppo tempo. Il principio fornisce indicazioni dettagliate su come applicare il quadro delle disposizioni previste al numero 11-bis dell'art. 2426, comma 1, c.c. Si tratta di indicazioni, in larga parte, coerenti con quanto previsto dal principio contabile internazionale di riferimento. Su quest'ultimo fronte, l'esercizio 2018 è quello in cui le società IAS-adopter sono tenute ad applicare il nuovo IFRS 9 "Strumenti finanziari", un principio che si pone in netta discontinuità con il previgente IAS 39: cambiano i portafogli valutativi e le regole di riclassificazione tra i diversi comparti e si introduce un modello di *impairment* per gli strumenti valutati al costo ammortizzato radicalmente diverso. Ma, soprattutto, l'IFRS 9 modifica la disciplina delle coperture (*hedge accounting*) con l'obiettivo di rendere questo sistema di regole più facilmente applicabile e di avvicinarlo ai modelli di *risk management* adottati dall'impresa.

OIC 32 e IFRS 9, come anticipato, tendono a replicarsi in modo pressoché identico. L'impianto di fondo della disciplina è assolutamente coincidente, così come le definizioni fondamentali (a partire da quella di derivati).

Soprattutto, entrambi i principi permettono di accedere alla disciplina delle coperture senza la necessità di superare un test di carattere quantitativo.

Rimangono alcune differenze, che nel prosieguo dell'articolo si cercherà di descrivere. Riguardano gli strumenti designabili come di copertura, le coperture di posizioni nette e il trattamento contabile del valore temporale di opzioni e *forward* per i quali si è scelto di designare il solo valore intrinseco come strumento di copertura delle variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto.

Designazione e verifica dell'efficacia delle coperture

Il primo elemento che accomuna l'OIC 32 e l'IFRS 9 è la scelta di non imporre una verifica di carattere quantitativo per attivare le regole delle coperture.

Il paragrafo 71 dell'OIC 32, nell'elencare i requisiti che devono ricorrere per ammettere una copertura, prevede che è necessario che tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura sussista una relazione economica. Questo

Nota:

(*) Partner SAGT

Principi contabili

comporta che il valore dello strumento di copertura vari in una direzione opposta a quella dell'elemento coperto, in relazione al rischio oggetto della copertura.

Ciò premesso, si dispone che la verifica di tale relazione economica possa avvenire sia in termini qualitativi, sia quantitativi.

Negli stessi identici termini si esprime il paragrafo B6.4.13 dell'IFRS 9, che, dopo aver indicato che il metodo per verificare i requisiti di efficacia deve inglobare le caratteristiche rilevanti della relazione di copertura, prevede che tale possa consistere in una valutazione qualitativa o quantitativa.

Il fatto che non esista una verifica quantitativa ai fini dell'ingresso nel sistema delle coperture, tuttavia, non esime la società dal fare calcoli.

In primo luogo si rende necessario monitorare il rapporto di copertura tra elemento di copertura ed elemento coperto, che potrebbe dover essere modificato per riflettere il fatto che i due elementi non si stanno muovendo secondo la direzione prevista. In particolare, il paragrafo 95 dell'OIC 32 (in modo analogo a quanto previsto nell'IFRS 9) dispone che quando il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura sia tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che ulteriori variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione della copertura per inefficacia. Il principio aggiunge, poi, che la revisione del rapporto di copertura non può essere attuata se è evidente che sia stata fatta per raggiungere un determinato effetto di bilancio, quale ad esempio quello di determinare una sistematica inefficacia della copertura per ottenere utili o perdite a conto economico. Ne deriva che la revisione del rapporto di copertura possa essere attuata solo nel caso in cui la variazione della relazione economica oltre i limiti definiti nella documentazione a supporto della copertura sia determinata da fattori esogeni alla società.

Le tecniche potenzialmente utilizzabili indicate dal principio ai fini della revisione del rapporto di copertura sono le seguenti:

a) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dell'elemento coperto

designate per la copertura. In questa ipotesi, per la valutazione dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore della quantità supplementare dell'elemento coperto;

b) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura. In questa ipotesi, per la valutazione dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, la quantità per cui lo strumento di copertura è stato ridotto non fa più parte della relazione di copertura ed è valutata come uno strumento non di copertura;

c) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura. In questo caso, ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura;

d) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura. In quest'ultima ipotesi, occorre considerare che ai fini del calcolo dell'inefficacia, dalla data del riequilibrio, la quantità di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura.

Ciò detto a proposito della revisione del rapporto di copertura, l'altro elemento che potrebbe costringere la società ad attente verifiche di carattere quantitativo è rappresentato dalla necessità di calcolare l'oscillazione di valore del derivato qualificabile come componente inefficace nella relazione di copertura. A questo proposito, il calcolo che il più delle volte si è tenuti ad effettuare prevede il confronto tra l'oscillazione di valore del derivato di copertura e l'oscillazione di valore del derivato ipotetico che avrebbe caratteristiche tali da annullare perfettamente il rischio oggetto di copertura.

Su questo fronte, è importante segnalare due istituti di grande rilevanza.

Il primo, comune a entrambi i principi, è quello in base al quale la componente relativa al valore temporale di un'opzione o di un *forward* (che tipicamente rappresenta la parte inefficace del derivato di copertura) può essere gestita in un modo che non prevede l'immediata rilevazione al conto economico (*Profit or Loss*, per i soggetti *IAS-adopters*) delle sue oscillazioni di valore. Il tema è affrontato nel penultimo paragrafo.

Il secondo, presente, soltanto nell'OIC 32 e di cui si dirà nel prosieguo, è rappresentato dal fatto che a certe condizioni il calcolo dell'inefficacia non è richiesto e tutto il derivato può essere trattato come fosse uno strumento di copertura perfettamente efficace. Si tratta del modello semplificato di cui si dirà nell'ultimo paragrafo.

Strumenti designabili come di copertura

L'art. 2426, n. 11-*bis*, c.c. contempla soltanto i derivati come possibili strumenti di copertura. In modo coerente, il paragrafo 5 dell'OIC 32 esclude dal proprio ambito di applicazione le relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura sia un'attività o una passività finanziaria diversa dai derivati.

L'unico ambito nel quale possono assurgere a strumento di copertura contratti diversi dai derivati è rappresentato dal rischio di cambio. L'OIC 26 "Operazioni in valuta" dispone, infatti, che le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale al verificarsi delle seguenti condizioni (1):

- a) oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC 32 "Strumenti finanziari derivati";
- b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto (ossia rischio

cambio) e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;

- c) la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti: importo nominale, scadenza, variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura.

Se queste condizioni sono rispettate, si attivano le regole proprie dei derivati di copertura, che prevedono che l'attività/passività in valuta sia valutata al cambio *spot* ad ogni data di chiusura di bilancio e che la variazione di valore manifestatasi nell'esercizio sia imputata alla voce AVII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". La "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" è imputata in contropartita alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto al termine della copertura. Se, invece, l'operazione programmata o l'impegno irrevocabile determinano successivamente l'iscrizione in bilancio di un'attività o di una passività non finanziarie il saldo della riserva è portato a rettifica o integrazione del valore dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività rilevata.

Anche le regole sulle cessazioni di questa tipologia di coperture replicano quelle che valgono quando lo strumento di copertura è rappresentato da un derivato. Pertanto, la società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se:

- lo strumento di copertura è ceduto;
- la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura;
- in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.

In queste circostanze, l'importo accumulato nella "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" rimane nella riserva fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri se

Nota:

(1) Ovviamente la possibilità di designare attività e passività in valuta come strumento di copertura in una relazione di copertura sussiste soltanto per i soggetti abilitati ad applicare le regole di cui al numero 11-*bis* dell'art. 2426, ovvero le società che superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter del Codice civile (micro-imprese).

si prevede che tali flussi si verificheranno. L'importo accumulato nella riserva sarà rilasciato a conto economico nella voce "Utili/perdite su cambi" se non si prevede si verifichino più i flussi finanziari futuri o non si prevede più siano altamente probabili oppure non è probabile che la società realizzerà gli utili/perdite su cambi sospesi nella riserva.

L'IFRS 9, rispetto all'OIC 32, amplia la platea delle tipologie di strumenti potenzialmente utilizzabili per la copertura. Il paragrafo 6.2.2, in particolare, prevede la possibilità di designare come strumenti di copertura, oltre ai derivati, anche altre attività o passività finanziarie, a condizione che siano valutate al *fair value* con rilevazione delle oscillazioni di *fair value* al *Profit or Loss*. Sempre nello stesso paragrafo si prevede la possibilità di utilizzare a copertura del rischio cambio la componente relativa al rischio valuta di un'attività o passività finanziaria non derivata che non sia una partecipazione valutata al *fair value* con rilevazione delle oscillazioni a OCI.

Non si tratta di disposizioni radicalmente innovative rispetto alle precedenti regole IAS/IFRS. Lo IAS 39, infatti, già permetteva di designare come strumento di copertura attività o passività finanziarie non derivate, limitatamente, però, alla copertura del rischio cambio. La scelta di estendere con l'IFRS 9 la possibilità di adottare attività e passività non derivate come strumenti di copertura di ulteriori tipologie di rischio oltre a quello di rischio di cambio va ricondotta alla volontà, da parte del Board dello IASB, di garantire comunque la possibilità di attivare le regole delle coperture contabili nei casi in cui, per uno strumento finanziario valutato inizialmente al *fair value* in virtù della *fair value option*, sono venuti meno i motivi che consentivano l'adozione di questa opzione contabile e s'intenda continuare comunque a valutarlo al *fair value*, in quanto lo strumento è in grado di fungere da strumento di copertura rispetto ad un certo rischio.

Coperture di posizioni nette

Lo IAS 39, in linea generale, inibisce la possibilità di considerare una posizione netta come oggetto di una relazione di copertura. Ne è conseguito che, attesa la

frequenza con cui si realizzano coperture di questo tipo nella prassi operativa, in molti casi il bilancio non riesce ad allinearsi con le logiche gestionali che sovrintendono alla gestione del rischio.

Per superare questo problema, nell'IFRS 9 è stato previsto un paragrafo (il 6.6.1) che dispone che un gruppo di elementi (compreso un gruppo di elementi che costituisce una posizione netta) è un elemento ammissibile per la copertura soltanto se:

- a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
- b) gli elementi del gruppo sono gestiti insieme a livello di gruppo ai fini della gestione dei rischi; e
- c) in caso di copertura di flussi finanziari di un gruppo di elementi la cui variazione dei flussi finanziari non si prevede sarà approssimativamente proporzionale alla variazione complessiva dei flussi finanziari del gruppo, per cui sorgono posizioni di rischio che si compensano,
 - è una copertura di un rischio di cambio, e
 - la designazione della posizione netta specifica l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e il volume.

L'OIC 32 replica questo approccio al paragrafo 67, il quale dispone che un gruppo di elementi è ammissibile per la copertura soltanto se:

- a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;
- b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell'insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e
- c) la designazione della posizione netta stabilisce l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e l'ammontare atteso.

Per entrambi gli *standard* il ricorso all'*hedge accounting* in queste circostanze è subordinato alla verifica del fatto che la copertura delle posizioni nette sia riscontrabile anche nella strategia di gestione del rischio adottata dalla società.

Un elemento importante distingue i due principi.

Ai sensi di quanto disposto dalla lett. c) del paragrafo 6.6.1 dell'IFRS 9, il *cash flow hedging*

di posizioni nette è ammesso soltanto nel caso di copertura dal rischio di cambio. La stessa limitazione non è prevista dall'OIC 32, che lo ammette - invece - per la copertura di tutte le tipologie di rischi.

È una differenza significativa che viene commentata nell'Appendice dell'OIC 32 "Motivazioni alla base delle decisioni assunte". Al paragrafo 27 di tale appendice si può leggere, in particolare, che: "Il principio contabile prevede la possibilità di designare come elemento coperto flussi finanziari su gruppi di attività/passività o posizioni nette, sempreché i criteri di ammissibilità specifici per tali coperture siano soddisfatti. L'IFRS 9 non consente di applicare il *cash flow hedge* su gruppi di attività/passività finanziarie o posizioni nette se non limitatamente al rischio di cambio. Tale limitazione non appare applicabile al contesto nazionale in quanto il Codice civile non ha previsto tale limitazione. Inoltre, la limitazione all'applicazione del *cash flow hedge* su gruppi di attività/passività o posizioni nette è stata criticata dall'OIC nei comitati internazionali in fase di redazione dell'IFRS 9".

L'apertura dell'OIC ad estendere l'ambito di applicazione di questa regola può comportare conseguenze rilevanti. In particolare, c'è la possibilità di attivare l'*hedge accounting* per le imprese che operano sul mercato delle *commodities* e che, fino ad oggi, erano state costrette a considerare ai fini contabili come speculativa tutta la gestione dei derivati attivati a protezione dei margini economici delle operazioni future quando oggetto della copertura fosse stata una posizione netta. Il ricorso all'*hedge accounting*, in questi casi, da un lato consente di stabilizzare il risultato economico di periodo (avvicinando in questo la "verità" trasmessa dal bilancio al risultato così come inteso ai fini gestionali interni della società), dall'altro implica una diversa classificazione degli effetti economici prodotti dai contratti derivati, da rilevare nell'area finanziaria se considerati, ai fini contabili, come speculativi, da rilevare nell'area operativa se designati come di copertura.

Merita, da ultimo, segnalare che l'OIC 32 ignora del tutto il tema del macro-*hedging*, ovvero di quelle tipologie di coperture di portafogli aperti il cui profilo di rischio è gestito su basi continuative. Anche in ambito IAS/IFRS, l'IFRS 9 non ha innovato il quadro di regole esistente rispetto a questa tematica e si è

limitato a reiterare la possibilità di applicare le disposizioni contenute nello IAS 39 con riferimento alle coperture dal rischio tasso di interesse di portafogli compositi di attività e passività a tasso fisso.

Trattamento contabile del valore temporale di opzioni e forward

Un altro fronte sul quale l'OIC 32 e l'IFRS 9 hanno assunto posizioni molto vicine riguarda il trattamento contabile del valore temporale di opzioni e *forward* di copertura.

In entrambi i principi, come anche nello IAS 39, si permette di escludere ai fini della designazione come strumento di copertura la componente valore temporale, che altrimenti genererebbe oscillazioni di valore da trattare alla stregua di elemento inefficace della copertura.

Quando la società si avvale di questa facoltà, sia l'OIC 32 sia l'IFRS 9 prevedono la possibilità di adottare un metodo che consente di imputare al conto economico questa componente non sulla base dell'oscillazione del loro *fair value* ma secondo criteri più ispirati al concetto di competenza economica.

Più specificamente, l'IFRS 9 dispone al paragrafo 6.5.15 che il valore temporale di un'opzione il cui valore intrinseco è stato designato come strumento di copertura sia trattato in modo differente a seconda che l'elemento coperto dall'opzione sia relativo a un'operazione o sia relativo a un periodo. Nella prima ipotesi, la variazione del *fair value* del valore temporale dell'opzione è rilevata nella sezione OCI del conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. La variazione cumulata del *fair value* derivante dal valore temporale dell'opzione rilevata nella componente separata di patrimonio netto deve essere contabilizzata come segue:

"i) se l'elemento coperto successivamente comporta la rilevazione di un'attività o di una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria al quale si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura di *fair value*, la società deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo direttamente nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività;

ii) per le relazioni di copertura, a eccezione di quelle cui si applica il punto i), l'importo della componente separata di patrimonio netto deve essere riclassificato all'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione ai sensi dello IAS 1 nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, quando ha luogo la vendita programmata);

iii) tuttavia, se si prevede che tutto l'importo della componente separata o una parte di esso non sarà recuperato in un esercizio o in più esercizi futuri, l'importo che non si prevede di recuperare deve immediatamente essere riclassificato nell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione".

Nella seconda ipotesi, in cui l'elemento coperto è rappresentato da un periodo prolungato di tempo, la variazione del *fair value* (valore equo) del valore temporale dell'opzione deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo nella misura in cui si riferisce all'elemento coperto e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto. Il valore temporale alla data della designazione dell'opzione come strumento di copertura, nella misura in cui riguarda l'elemento coperto, deve essere ammortizzato al conto economico (sezione *Profit or Loss*) in base a un criterio sistematico e razionale nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione potrebbe influenzare l'utile (perdita) d'esercizio (o le altre componenti di conto economico complessivo, se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale la società ha scelto di presentare le variazioni del *fair value* (valore equo) nella sezione OCI del conto economico complessivo. Questo approccio è previsto in via obbligatoria dall'IFRS 9 quando la società si avvale della facoltà di incorporare la componente temporale dalle opzioni ai fini dell'individuazione dello strumento di copertura. La stessa impostazione è attivabile, in via facoltativa, ai fini del trattamento contabile della componente punti premio dei contratti *forward*, quando di questi contratti sia stata designata come di copertura la sola componente *spot*.

Disposizioni simili sono contenute nell'OIC 32. Il paragrafo 88, in particolare, dispone che quando si è designato come strumento di copertura soltanto il valore intrinseco di un'opzione o di un

forward, la variazione del valore temporale è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, utilizzando - ad esempio - un criterio di allocazione lineare. Il paragrafo 89 prevede che, qualora l'elemento coperto sia un'operazione programmata o un impegno irrevocabile, la variazione temporale è imputata alle voci ratei e risconti attivi e passivi. Alla cessazione della copertura il rateo o il risconto è rilevato come componente del valore contabile dell'attività o della passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile oppure rilevato al conto economico al concretizzarsi della vendita. Entrambi i paragrafi appaiono ispirati alla medesima *ratio* che ha ispirato le disposizioni sopra richiamate dell'IFRS 9.

Il valore temporale del contratto derivato rappresenta, idealmente, il costo della copertura. Questo costo deve essere riflesso nel conto economico in un modo coerente con la tipologia di protezione che il derivato fornisce. Quando il derivato fornisce protezione rispetto ad una specifica operazione, la componente relativa al valore temporale è "sospesa" nel patrimonio netto fino a quando non si verifica l'operazione. Quando, invece, il derivato fornisce protezione rispetto ad un certo rischio per un dato periodo di tempo (ad esempio si acquista un'opzione che attribuisce il diritto di vendere il proprio magazzino ad un certo valore per un periodo prefissato di tempo così da proteggersi dal rischio di ribasso del prezzo della merce per tutta la durata dell'opzione), il costo rappresentato dal valore temporale dell'opzione o dalla componente punti premio del *forward* è ripartito al conto economico con un criterio lineare che riflette il beneficio che il derivato apporta alla gestione secondo un criterio di stretta competenza economica. Se il modo in cui i due principi affrontano questo tema appare sostanzialmente coincidente, occorre sottolineare una differenza di una certa rilevanza.

Nel bilancio redatto secondo l'IFRS 9, la valutazione al *fair value* del valore temporale del derivato influenza comunque il patrimonio netto, con gli inevitabili effetti che ne derivano in termini di consistenza numerica e di configurazione delle riserve che lo costituiscono. Nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali in cui ci si è avvalsi dell'applicazione dei paragrafi 88 e 89 dell'OIC 32, la valutazione al *fair value* di tali componenti non produce effetti